

<input type="checkbox"/> ORIGINALE	<input checked="" type="checkbox"/> COPIA
------------------------------------	---



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>08</u> del Reg.	OGGETTO: Variazione destinazione d'uso degli immobili di proprietà comunale denominati " Casa Albergo - Capannoni C e D delle stalle sociali.
Data <u>10/03/2016</u>	

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno Dieci del mese di Marzo alle ore 18,00 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria – prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Pre sen ti	Ass enti	CONSIGLIERI	Pre sen ti	Ass enti
1) Bruno Alberto	X		7) Iraci Sareri Salvatore	X	
2) Liuzzo Antonina Tiziana	X		8) Pedalina Salvatore		X
3) Astone Grazia Pietra Paola	X		9) Capizzi Maria	X	
4) Natalotto Luca	X		10) Monforte Filippo	X	
5) Liuzzo Lina	X		11) Pedalina Antonino Tindaro	X	
6) Scalisi Antonino	X		12) Schepis Salvatore	X	

Assegnati n. 12
In carica n. 12

Presenti n. 11
Assenti n. 01

- Presiede il Signor. Dott. Alberto Bruno nella qualità di Presidente

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i

Sigg.: _____

- Partecipa il Segretario Comunale Avv. Leonardo Lo Biundo

La seduta è pubblica

-Nominati scrutatori i Signori: _____

Premesso che:

è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere alla variazione della destinazione d'uso di alcuni immobili comunali attualmente inutilizzati e degradati, destinandoli ad attività commerciali e di servizi, anche perché gli stessi sono ubicati in un contesto idoneo per tali destinazioni;

con delibera di C.C. n. 02 del 01/03/2013 si inseriva l'immobile denominato "Casa Albergo" fra i beni alienabili e disponibile per l'affitto;

che in data 12/11/2013 veniva effettuata manifestazione d'interesse esplorativa, per verificare la possibilità di interesse nell'utilizzo di tale struttura come struttura turistico ricettiva;

con delibera di G.M. 19 del 27/02/2014 si assegnavano, i box delle stalle sociali;

con determina dirigenziale 37 del 28/02/2013 veniva approvato lo schema di contratto e la definitiva assegnazione;

Considerato che la G.M. si impegna, tra l'altro, *"nel caso di selezione di proposte progettuali che dovessero prevedere una nuova destinazione d'uso degli immobili comunali in disuso, si impegna, ad attivare le necessarie procedure volte al cambio di destinazioni"* ;

Rilevato che :

- L'Immobile denominato "Casa Albergo" incompleto e non è più utilizzabile per le finalità originarie, né si prevede di utilizzarlo come struttura pubblica per altre necessità, per cui tenerlo in stato di abbandono, oltre che comportare una spesa passiva per l'Ente Pubblico, arrecherebbe un ulteriore deterioramento dell'immobile stesso. Accertato che la concessione a titolo oneroso della struttura per attività turistico ricettive salvaguarderebbe l'immobile dalla rovina e porterebbe nella casse comunali un'utile sia economico che di incremento della offerta ricettiva. Ritenuto, quindi, opportuno e conforme a un interesse dell'Ente la utilizzazione della predetta struttura destinandola ad attività turistiche ricettive;
- I capannoni identificati alle lettere C ed D, dell'Area Stalle Sociali, non sono più utilizzate come tali, in quanto gli allevatori locali, dall'epoca della loro realizzazione, sono notevolmente diminuiti e quelli che hanno fatto regolare istanza di assegnazione sono stati tutti soddisfatti con i posti disponibili negli altri due capannoni, nei quali ulteriori box sono rimasti liberi. Accertato, anche per tale strutture, che la riqualificazione e la concessione a titolo oneroso di tali strutture per attività produttive insite sempre all'attività pastorale, salvaguarderebbe l'immobile dal deterioramento e ad una idonea riqualificazione dell'area intera e non da meno, porterebbe nella casse comunali un'utile economico e una maggiore offerta ai cittadini flore stani di potenziare le attività insite con l'allevamento e trasformazione dei prodotti. Ritenuto, quindi, opportuno e conforme a un interesse dell'Ente la utilizzazione della predetta struttura destinandola ad attività produttiva casearia etc.;

Visto, a tale riguardo il comma 7 dell'art. 89 della L.R. 3.5.2001 n. 6, il quale testualmente recita *"Gli enti locali territoriali, possono cambiare la destinazione d'uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall'organo deliberante.*

Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene ".

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- Di cambiare la destinazione d'uso dell'immobile denominato "Casa Albergo" sita in via Indipendenza in catasto in corso di accatastamento, ai sensi del comma 7 dell'art. 89 della L.R. 3.5.2001 n. 6, da ex **Casa Albergo per Anziani ad immobile destinato ad attività Turistico - ricettive;**

- Di cambiare la destinazione d'uso degli immobili capannone C e D del complesso denominato "Stalle Sociali" sita in contrada Musarra in catasto al FG.13 part.IIa 357 identificati Capannone C e D, ai sensi del comma 7 dell'art. 89 della L.R. 3.5.2001 n. 6, da ex **Stalle ad immobile destinato ad attività produttive** così come previste all'art. 22 della L.R. n. 71 del 27/12/1978.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Alberto Bruno -

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91

ESPRIMONO

In ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVLE

Li 12/03/2014

Il Responsabile del Servizio

In ordine alla regolarità contabile, PARERE FAVOREVLE

Li 10/03/2014

Il Responsabile del Servizio

Il Presidente del Consiglio legge il dispositivo della proposta.

Il Cons. Schepis chiede che siano adottate due distinte delibere per i punti all'esame e chiede quali siano gli obiettivi dell'Amministrazione per la Casa albergo per anziani.

Il Sindaco risponde che un imprenditore privato ha manifestato la volontà di investire nella struttura.

Il Cons. Schepis chiede di avere maggiori informazioni sull'imprenditore e sulla proposta avanzata.

L'Ing. Messina (Resp. UTC) ricorda che sia stata pubblicato un avviso a cui ha manifestato interesse un'impresa privata, la quale sarebbe disponibile a verificare la possibilità di investire sulla struttura, da tempo abbandonata. Afferma che, in ogni caso, si procederà con bando pubblico.

Il Cons. Schepis chiede che sulla questione vi sia il coinvolgimento costante del Consiglio Comunale.

L'Ing. Messina (Resp. UTC) evidenzia, in ordine alle stalle sociali, che nel progetto originario fosse prevista la realizzazione di un caseificio, mai costruito. Con la variazione proposta, continua, si consente anche ai privati di poter realizzare l'impianto.

Il Cons. Schepis si dichiara in d'accordo con la proposta di variazione della destinazione d'uso relativa alla casa per anziani, mentre rileva che sia necessario coinvolgere preventivamente gli allevatori per decidere sulla modifica della destinazione d'uso delle stalle. Annuncia, pertanto, l'astensione del gruppo di minoranza sulla proposta.

Il Sindaco dichiara che l'amministrazione voglia dare la possibilità agli allevatori di migliorare la propria posizione, consentendo loro di accedere a bandi per caseifici, attraverso la variazione di destinazione d'uso in esame.

Il Cons. Liuzzo A. ribadisce che la proposta sia nell'interesse di tutti gli allevatori.

Non essendovi altri interventi, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta avente ad oggetto: **“Cambio destinazione d'uso immobile di proprietà comunale – Casa Albergo – capannoni C, D delle stalle sociali”**, ottenendo il seguente risultato:

Presenti 11

Votanti 11

Favorevoli 07

Astenuti 04 (Schepis, Capizzi, Monforte, Pedalina A.)

Contrari 0

Il Presidente del Consiglio dichiara approvata la proposta con sette voti favorevoli, quattro astenuti e nessun contrario su undici voti espressi da undici consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione;

Vista la Legge 08/06/1990 n. 142, recepita con L.R. 11/12/1991 n. 48;

Rilevata la propria competenza per l'adozione dell'atto ai sensi della L. n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91;

Visto l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta avente ad oggetto **“Cambio destinazione d'uso immobile di proprietà comunale – Casa Albergo – capannoni C, D delle stalle sociali”**

Rep. _____ del _____

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO DIVERSO PREVIA CONCESSIONE
DEL COMUNE DI _____

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Floresta, nella sede
Municipale, avanti a me, dott. _____, Segretario Comunale, senza
l'assistenza di testimoni per rinuncia espressa fatta dai comparenti, sono presenti:

- da una parte, **per il Comune di _____**,

il Signor _____ nato a _____ il _____ il quale
interviene nella sua qualità di dipendente con funzioni dirigenziali del Comune di
Floresta, (in prosieguo chiamato "Comune" o "locatore") in esecuzione della
determina dirigenziale n. _____ del _____, che in copia autentica si
allega al presente atto sotto la lettera _____, omessane la lettura per dispensa dei
comparenti;

Codice fiscale _____;

- dall'altra parte, per la ditta/società _____,

il Signor _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____, via _____ n. _____ il quale
interviene nella sua qualità di Presidente legale rappresentante pro tempore, giusta
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____, che si
allega al presente sotto la lettera _____, oppure titolare della Ditta individuale, con
sede in _____, via _____ n. _____, iscritta al n. _____ della
CCIAA di _____, (in prosieguo chiamata "conduttrice"),
Codice fiscale e Partita IVA:

PREMESSO

- che il Comune di Floresta è dotato di una zona attrezzata "Stalle sociali" per l'insediamento di attività produttive zootecniche sita in località Piano Musarra;
- che con deliberazione consiliare n.116 del 15.10.2004 è stato approvato il "Regolamento per l'utilizzazione delle stalle sociali che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere nei suoi contenuti;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09.10.2013, esecutiva, è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere nei suoi contenuti;
- che con deliberazione consiliare n. ____ del _____ sono stati stabiliti i canoni di locazione delle strutture delle stalle sociali diverse dai box,
- che l'odierna conduttrice ha presentato in data _____ istanza di assegnazione di un capannone delle stalle sociali di riferimento;
- che con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, sono state effettuate le assegnazioni e le concessioni di strutture delle stalle sociali diverse dai box.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, a mezzo del presente, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

Generalità sul contratto di locazione

Art. 1 - Soggetti ed oggetto della locazione.

Il Comune di Floresta, in persona del costituito, concede in locazione alla conduttrice, come sopra generalizzata e rappresentata, il capannone, facenti parte della struttura edilizia in catasto al foglio _____ - particella _____

sub._____, e meglio indicati nella allegata planimetria al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

La parte conduttrice, per sè, suoi eredi ed aventi causa, dichiara, espressamente e senza riserva alcuna, di accettare l'immobile concesso in locazione, come sopra descritto, di avere esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso ed esenti da difetti che possano comunque influire sulla salute di chi vi lavora e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato.

La locazione di cui sopra si intende estesa anche alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione di opere accessorie eventualmente occorrenti all'attività produttiva.

La consegna dei beni locati sarà effettuata entro giorni cinque dalla data di sottoscrizione del presente atto. La consegna verrà effettuata a mezzo verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

La consegna viene fatta nello stato di fatto e di diritto in cui la struttura si trova che la conduttrice dichiara di ben conoscere. Nessuna responsabilità, pertanto, l'Amministrazione può avere per conseguenze negative connesse allo stato dell'immobile locato.

Art. 2 - Prescrizioni e modalità di carattere generale.

Il provvedimento di concessione costituisce condizione di efficacia e di validità del presente contratto.

La locazione è disciplinata, oltre che dalle clausole contenute nel presente contratto, anche dalle norme contenute nel "Regolamento Comunale per la

disciplina della concessione di beni immobili a terzi" e nel provvedimento di concessione.

Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicate nel presente contratto fatta salva la possibilità di adeguamento e miglioramento delle stesse per iniziative imprenditoriali nel settore zootecnico per le quali dovrà essere comunque presentato apposito progetto approvato dalla Amministrazione Comunale. E' vietata l'esecuzione di opere sulle parti comuni dell'insediamento, se non previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

TITOLO II

Determinazione del corrispettivo della concessione - Modalità per il pagamento del corrispettivo -Sanzioni. Durata. Norme d'uso

Art. 3 - Determinazione del canone di locazione Modalità di pagamento.

Il canone di locazione è convenuto in Euro (€) annue, oltre IVA, da pagarsi a cura della conduttrice nelle casse della Tesoreria Comunale in rate semestrali posticipate entro e non oltre il giorno 5 del mese di scadenza.

Tale canone è soggetto all'aggiornamento secondo quanto disposto dall'art. 32 l. 392/1978.

Il primo canone di locazione deve essere corrisposto dalla conduttrice prima della consegna dei locali. Il pagamento del primo canone di locazione costituisce condizione per l'efficacia del contratto. In mancanza del pagamento del primo

canone, non potrà procedersi alla consegna dei locali.

Art. 4 - Morosità

Nel caso di ritardato pagamento della rata semestrale di canone, il concessionario è tenuto a pagare, oltre alla rata stessa, anche un'indennità di mora del cinque per cento annuo.

Ove il ritardo superi il quinto mese oltre la scadenza stabilita per il pagamento della rata semestrale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto per morosità.

Art. 5 - Durata

La locazione avrà una durata di nove anni a decorrere dalla data del verbale di consegna e il contratto si rinnoverà tacitamente di nove anni in nove anni fino alla scadenza della concessione.

La conduttrice può, in ogni momento, dare disdetta del contratto di locazione da inviare, almeno sei mesi prima, all'Amministrazione comunale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Ente locatore non può esercitare, fino alla scadenza della concessione, né la facoltà di diniego del rinnovo né quella di disdire il contratto di locazione alle singole scadenze.

E' concesso in favore del locatario il patto di futura vendita della struttura in questione, trascorso il periodo di validità contrattuale. In tale ipotesi il valore del bene sarà determinato tenuto conto delle condizioni dello stesso al momento

dell'assegnazione. Qualora il locatario durante il periodo di validità contrattuale abbia apportato migliorie e adeguamenti alla struttura in locazione per le quali ha ottenuto dal comune il riconoscimento delle spese sostenute, il valore della struttura terrà conto dell'apprezzamento apportato dalle migliorie sopravvenute.

Art.6 - Prescrizioni per l'uso dell'immobile.

L'immobile può essere utilizzato esclusivamente dalla conduttrice. Eventuali casi di sublocazione saranno consentiti, nei limiti previsti dall'art. 36 della legge 27.07.1978, n. 392, soltanto in caso di cessione dell'azienda.

Art. 7 - Obblighi generali

La parte conduttrice si obbliga a non porre in essere atti che, in modo diretto o indiretto, possano compromettere le finalità per le quali la presente locazione viene conclusa.

La parte conduttrice si impegna, altresì, a mantenere in buono stato di conservazione, secondo gli standards correnti, tutte le parti del fabbricato e i servizi interni del lotto assegnato effettuando, a proprie cure e spese, tutte le riparazioni richieste dall'ordinaria manutenzione ed a comunicare prontamente al Comune la necessità di riparazioni di straordinaria manutenzione, essendo essa costituita custode dell'immobile locato.

L'immobile viene locato in buone condizioni, così come descritto nel verbale di consegna, anche in tutte le sue particolarità e nelle stesse condizioni il conduttore si impegna a riconsegnarlo al termine della locazione, completo - così come gli è stato consegnato - di tutti gli impianti di cui è dotato.

La conduttrice si obbliga espressamente all'esecuzione di quelle opere ritenute necessarie dall'Amministrazione per un più proficuo e razionale utilizzo dei capannoni assegnati. Le spese di tali opere sono anticipate dalla conduttrice e, nell'importo ritenuto congruo dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, saranno rimborsate dall'Amministrazione comunale mediante compensazione con i canoni a scadere successivi al primo: la compensazione verrà effettuata mediante remissione del 80 % dell'importo complessivo del canone mensile fino al saldo dovuto.

Art. 8 - Ispezione e riconsegna.

Il Comune di Floresta si riserva il diritto di controllare in ogni momento lo stato del bene oggetto della locazione.

Il sopralluogo deve avvenire nel contraddittorio con la conduttrice la quale, pertanto, deve essere preavvisata, almeno due giorni prima, della visita disposta.

In caso di accertati deterioramenti, debitamente contestati alla conduttrice, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa della stessa parte conduttrice.

La contestazione sarà fatta con lettera raccomandata assegnando alla conduttrice un termine massimo di trenta giorni per presentare le proprie giustificazioni o ripristinare lo stato dei luoghi.

Alla scadenza della locazione o in caso di risoluzione del contratto, l'immobile dovrà essere riconsegnato al Comune libero di persone e cose. La conduttrice si impegna a riconsegnare l'immobile locato nello stato medesimo in cui è stato ricevuto, secondo il disposto di cui all'art. 1590 c.c., fatto salvo il normale

deterioramento.

Art. 9 - Addizioni e miglioramenti.

Ogni aggiunta ed innovazione, non autorizzata e che non può essere eliminata in qualunque momento senza danneggiare i locali, è vietata per comune volontà delle parti. In caso di realizzazione di miglioramenti e di addizioni non espressamente autorizzati dal locatore, la conduttrice, alla fine del rapporto di locazione, li deve togliere, senza recare nocumento alcuno all'immobile locato, a proprie cure e spese. In ogni caso, la realizzazione di miglioramenti e di addizioni non asportabili, non comporta per la conduttrice alcun diritto ad indennizzo essendo stati realizzati contro la volontà del locatore.

Art. 10 – Fideiussione ed assicurazione.

La parte conduttrice si obbliga a stipulare polizza assicurativa, da consegnare all'Amministrazione prima della consegna dei locali, sulle strutture dei box per un massimale di € 50,00 per mq di superficie lorda dell'immobile locato per danni conseguenti a scoppi ed incendi causati da eventi colposi, connessi alla conduzione dell'immobile, ed anche eventi dolosi prodotti da terzi, con esclusione di calamità naturali.

La parte conduttrice si obbliga, inoltre, a stipulare polizza fideiussoria per un massimale pari all'importo annuo del canone di locazione, con gli istituti abilitati, al fine di garantire il risarcimento dei danni, di qualunque natura, che saranno eventualmente riscontrati al momento della riconsegna dei locali nonché al fine di garantire il recupero di canoni maturati e non corrisposti fino alla data di riconsegna dell'immobile locato.

Art. - 11 - Risoluzione espressa.

La violazione, grave e reiterata, degli obblighi previsti nel contratto di locazione determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Si ha automatica risoluzione del contratto di locazione in caso di decadenza dalla concessione la quale costituisce condizione di diritto dell'efficacia e della validità del contratto di locazione.

Il responsabile del procedimento, individuato con determina sindacale, pronuncia la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

- 1) qualora l'impresa locataria realizzi opere edilizie in totale difformità da quelle assentite, così come previsto dall'art. 7, primo comma, l. 47/1985 e ss. mod., o con variazioni essenziali, secondo quanto disposto dall'art. 4 l.r. 37/1985 e ss. mod., o, addirittura, in assenza di permesso di costruire;
- 2) qualora l'impresa locataria sia assoggettata a procedure concorsuali (amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa) o fallimentari (compreso il concordato preventivo);
- 3) qualora l'impresa locataria non sia più in grado di realizzare lo scopo socio-economico per il quale si è costituita nè altro scopo tra quelli previsti dall'art. 1 del Regolamento;
- 4) qualora l'impresa concessionaria sia stata, per qualsiasi motivo, definitivamente cancellata dal rispettivo Albo presso la competente Camera di Commercio.

La decadenza dalla concessione deve essere dichiarata previa formale comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

dell'avvio del procedimento ed assegnazione all'odierna conduttrice di un congruo termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di documenti e memorie a difesa.

Ricevute le difese della conduttrice, il funzionario responsabile del procedimento può assegnare alla ditta un ulteriore congruo termine, non superiore a dodici mesi, per la regolarizzazione della propria posizione.

Scaduto tale ulteriore termine, senza che l'impresa abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, oppure in mancanza di partecipazione da parte della ditta al procedimento amministrativo, il funzionario responsabile adotta formale provvedimento di decadenza dalla concessione indicando le ragioni in fatto ed in diritto che devono corrispondere a quelle indicate nella comunicazione di avvio del procedimento.

Nel caso in cui il funzionario responsabile ravvisasse la sussistenza di altre e diverse ragioni di decadenza rispetto a quelle indicate nell'originario avviso di avvio del procedimento, deve provvedere a riavviare il procedimento stesso.

Il provvedimento di decadenza deve essere notificato all'impresa interessata, anche a mezzo di Messo notificatore, nelle forme di cui agli artt. 137 e ss cpc e deve indicare il termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale l'impresa deve provvedere a sgomberare la struttura ed eventuali aree di pertinenza di persone e cose ed a riconsegnare i detti immobili all'Amministrazione.

In caso di mancato spontaneo adempimento alle prescrizioni contenute nel provvedimento di decadenza, il funzionario responsabile provvede alla reimmissione in possesso anche con l'ausilio degli agenti di Polizia Municipale.

Art. 12 - Varie e finali

Le spese del presente contratto, della sua registrazione, nonché delle quietanze e relative tasse, sono a carico di entrambe le parti in misura eguale.

Del che il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, in numero - fogli di carta resa legale, di cui si occupano n° -facciate per intero, oltre la presente, che, previa lettura e conferma delle parti, viene dagli stessi sottoscritto in mia presenza.

PER LA DITTA

PER IL COMUNE

L'UFFICIALE ROGANTE

Il verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con la legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott. Alberto Bruno

Il Segretario Comunale

IL Consigliere Anziano

Dott. Leonardo Lo Biundo

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio il Con il n.

Il Messo

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
[X] ^{SARA} ~~E' stata~~ affissa all'albo pretorio comunale il giorno . 03/04/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, c. 1, L.R. 3/12/1991, n. 44);

Dalla Residenza comunale, li 10/03/2014

Timbro

Il Segretario Comunale

Dott. Leonardo Lo Biundo

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorno consecutivo dalal come previsto dall'art. 11 :

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 della L.R. 3 dicembre 1991, n 44)

[] il giorno dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44)

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale